

N. R.G. 1081 2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA**

Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati

Dott. Gianmichele Marcelli Presidente

Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere

Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1081 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 18 dicembre 2025 e promossa

DA

Parte_1 *C.F._1* e *Parte_2*
C.F._2 con l'Avv. STRAMIGIOLI ENRICO MARIA VIA VECCHIA
FORNACE N. 9 60027 OSIMO

APPELLANTE

CONTRO

Controparte_1 *C.F._3* e *Controparte_2*
C.F._4 con gli Avvocati PIERDOMINICI SABRINA e MICHELE DI
RUGGERO CORSO MAZZINI 148 60100 ANCONA .

Controparte_3 *P.IVA_1* , con l'Avv. ANDREA CIANI domicilio digitale

Prelios Valuations & E-Services S.p.a. *P.IVA_2* con l'Avv. JASMINE ASAAD domicilio digitale

CONTRO

Sentenza del Tribunale di Ancona n. 1720/2023 del 11/12/2023

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Controparte_1 e *Controparte_2* hanno acquistato da *Pt_1* e *Parte_2* un immobile per il prezzo di euro 250.000.

I compratori, hanno chiesto una valutazione dell'immobile a *Controparte_3* e questa la ha fornita, valendosi della collaborazione di Prelios Valuations & E-Services s.p.a..

Dopo la consegna dell'immobile, avendo constatato la presenza di importanti vizi redibitori, i compratori li hanno denunciati alle venditrici.

I compratori hanno quindi citato le venditrici (previa esecuzione di ATP) *Controparte_3* e Prelios Valuations & E-Services s.p.a., onde sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“Voglia l’adito Tribunale, previa acquisizione del fascicolo di ufficio afferente la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. R.G. 3575/2017 Tribunale di Ancona e rigettata ogni avversa eccezione e/o domanda, 1) Accertare che l’immobile oggetto del pubblico atto di compravendita del 14.11.2016 a rogito Notaio *Persona_1* di Porto Recanati, è affetto dai vizi rilevati dal CTU Ing. *Per_2* nell’ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. rubricato al n. 3575/2017 R.G. Tribunale di Ancona, vizi occulti che esistevano prima della vendita e che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore; 2) Accertare e dichiarare, altresì, l’inadempimento delle venditrici, sig.re *Parte_1* e *Parte_2* [...] all’obbligazione di garanzia assunta all’articolo 4 del rogito notarile; 3) Accertare e dichiarare, quindi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1492 c.c., la riduzione del prezzo di compravendita dell’immobile di cui si discute nell’importo di € 105.000,00, oltre IVA, o quello maggiore e/o minore ritenuto di giustizia; 4) Condannare conseguentemente le venditrici, in solido tra loro, a restituire ai ricorrenti la somma di cui al precedente punto 3) oltre interessi e svalutazione monetaria dall’accertamento al saldo; 5) Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei resistenti per i danni patrimoniali patiti dai ricorrenti e per l’effetto condannare i primi, in solido tra loro, al relativo risarcimento dovuto ai secondi, risarcimento da liquidarsi, sulla scorta delle risultanze documentali (€ 11.160,00) ed in via equitativa; 6) In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale del presente procedimento e di quello ex art. 696 bis c.p.c., compresi i costi di CTU e CTP sostenuti dai ricorrenti; 7) Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, richiedere e produrre; 8) In via istruttoria si chiede che il Giudice Voglia acquisire il fascicolo di ufficio afferente la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. R.G. 3575/2017 Tribunale di Ancona”;

Parte_1 e *Parte_2* i sono costituite chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via preliminare disporre il mutamento di rito da sommario ad ordinario ex art.702 ter c.p.c., stante la necessità di un'istruzione non sommaria della causa per le difese svolte dalla parte convenuta, tenuto conto delle istante istruttorie di seguito formulate, le quali sono incompatibili con il rito proposto; in via preliminare pregiudiziale dichiarare la decadenza dei ricorrenti dall'azione per il mancato inoltro della denuncia entro gli otto giorni dalla scoperta ex art. 1495 c.c.; nel merito rigettare tutte le domande proposte dai ricorrenti nei confronti delle sig.re *Parte_1* siccome infondate, non provate o con qualsivoglia statuizione, con vittoria di spese ed onorari di causa; in via meramente subordinata se fosse riconosciuta una qualche responsabilità per i fatti di causa lamentati, condannare la *Controparte_3* [...] e la *Controparte_4* a tenere indenni e manlevare, ovvero a rimborsare, le venditrici da qualsiasi eventuale somma che fosse riconosciuta dovuta ai ricorrenti; il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa”;

Controparte_3 si è costituita chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via preliminare - data la complessità delle difese svolte dalle parti che per le valutazioni di cui necessitano richiedono un'istruzione non sommaria, fissare, mediante ordinanza, ai sensi dell'art. 702ter, comma 3, c.p.c., l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. con conversione del rito; previo differimento dell'udienza di comparizione delle parti, autorizzare *Controparte_3* ad integrare il contraddittorio mediante chiamata in causa nei confronti della *Controparte_5* [...] con sede legale in Milano (MI), Via Visconti di Modrone, n. 15 C.F. *P.IVA_3* – nonché, ove ritenuto di necessità - nei confronti di *Controparte_4* con sede legale in Milano (MI), Viale Piero e Alberto Pirelli, n. 27, P.I. *P.IVA_2* e nei confronti delle venditrici, Sig.ra *Parte_1* (C.F.: *C.F._1*), residente a Osimo (AN), in via Molino Mensa n. 76/A e Sig.ra *Parte_2* (C.F. *C.F._2*), residente Torino, in Corso Mediterraneo, n. 84, i quali dovranno garantirla, manlevarla e tenere indenne o comunque rimborsarla e risarcirla da ogni e qualunque somma che *Controparte_3* ovesse essere, in denegata ipotesi, tenuta a pagare, per ogni sua eventuale responsabilità. Nel merito: rigettare tutte le domande proposte dai ricorrenti, in quanto improcedibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non dimostrate; in ogni caso ritenere e dichiarare che nessun profilo di responsabilità è ravvisabile in capo ad *Controparte_3* in ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte nei confronti di *Controparte_3* e/o di pagamento di qualunque somma ed a qualunque titolo posta in capo alla *Parte_3* medesima, dichiarare tenuta e condannare la *Controparte_5* [...] con sede legale in Milano (MI) Via Visconti di Modrone, n. 15 C.F. *P.IVA_3*, in persona del

legale rappresentante pro-tempore, la Prelios Valuations & E-Services S.p.a., con sede legale in Milano (MI), Viale Piero e Alberto Pirelli, n. 27, P.I. *P.IVA_2* in persona del legale rappresentante protempore e le venditrici, la Sig.ra *Parte_1* (C.F.: *C.F._1*), residente a Osimo (AN), in via Molino Mensa n. 76/A e la Sig.ra *Parte_2* (C.F. *C.F._2*), residente Torino, in Corso Mediterraneo, n. 84, ciascuno per i propri titoli e causali, a garantire, manlevare, risarcire, rimborsare e/o tenere indenne *Controparte_3* da ogni e qualunque somma dovesse essere tenuta a pagare a qualsiasi parte del presente giudizio, ed in relazione a qualunque contestazione rivolta nei suoi confronti, oltre al rimborso delle spese di difesa anche ex art. 1917 comma 3° c.c.; Con vittoria di spese e prestazioni professionali in giudizio oltre a rimborso per spese generali, IVA e c.p.a.”

Prelios Valuations & E-Services s.p.a. si è costituita chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “Voglia il Tribunale di Ancona, disattese e respinte le contrarie istanze, deduzioni ed eccezioni e previe le declaratorie necessarie e consequenziali così giudicare: IN VIA PRELIMINARE 1) Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 702 ter c.p.c., che le istanze e le difese delle parti richiedono un'istruzione non sommaria e per l'effetto disporre il mutamento di rito e fissare con ordinanza non impugnabile udienza ex art. 183 c.p.c., per le motivazioni tutte esposte in narrativa. 1) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di *Controparte_6* .CP_ in persona del suo Amministratore Delegato Dott. *Controparte_8* per le motivazioni di cui in narrativa, pronunciando per l'effetto le opportune statuizioni. 2) Accertata e dichiarata l'assenza della istanza ex art. 696 bis c.p.c. respingere e rigettare la richiesta di acquisizione della relazione e del fascicolo di parte ATP R.G. 3575/2017 Tribunale di Ancona. IN VIA PRINCIPALE 1) Rigettare e respingere le domande tutte avanzate dai ricorrenti in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni di cui in narrativa nei confronti della concludente Prelios Valuations & E-Services in persona del suo legale rappresentante pro tempore.”

CP_3 ha rinunciato alla chiamata dell'assicurazione; all'esito dell'istruttoria, il Tribunale ha così deciso: Condanna *Parte_1* e *Parte_2* in solido fra loro, al pagamento nei confronti di *Controparte_1* e *Controparte_2* della somma di €. 50.000,00 oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo;

Condanna altresì tutti i convenuti in solido fra loro al pagamento nei confronti di *Controparte_1* e *Controparte_2* della somma di €. 6.720,00 oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.

Condanna infine i convenuti in solido fra loro a rimborsare agli attori le spese di lite, che si liquidano in € 14.000,00 per competenze , € 900,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.

Pone a carico dei convenuti, in solido fra loro le spese di CTU.

Hanno tempestivamente impugnato la sentenza *Parte_1* e *Parte_2* si sono costituiti *Controparte_1* e *Controparte_2*, *Controparte_3* e Prelios Valuations & E-Services resistendo e proponendo appello incidentale.

Primo motivo di appello principale: eccezione preliminare di decadenza dell'azione ex art. 1495 c.c. – erroneità' della sentenza nella parte in cui la rigetta – errata valutazione delle risultanze della ctu – difetto di motivazione in ordine alle prove poste a fondamento della statuizione.

Secondo gli appellanti, le condizioni dell'immobile erano note ai compratori fin dalle trattative, tanto è vero che il contratto fu concluso per il prezzo di 250.000 euro anziché 280.000 richiesti dalle venditrici, per via dei lavori necessari a rendere abitabile il bene.

Inoltre, il rogito fu stipulato il 14.11.2016, e la prima denuncia di vizi è stata inviata ai compratori il 25.01.2017: ben dopo gli otto giorni che l'art. 1495 c.c. fissa quale termine per i vizi palesi, quali erano quelli denunciati.

Dunque gli appellati avrebbero fatto redigere la perizia tecnica descrittiva dei vizi, acquisita il 10.04.2017, solo al fine strumentale di poter inoltrare altra denuncia il 12.04.2017, apparentemente tempestiva.

Ora, se è vero, per essere stato confermato dalle deposizioni assunte in primo grado, che i compratori avessero potuto constatare la necessità di lavori per rendere fruibile l'immobile prima di acquistarlo, purtuttavia, è evidente che prima della perizia (ed anche dopo aver ottenuto in gennaio 2017 la consegna dell'immobile) i compratori non potevano aver maturato la consapevolezza della gravità dei vizi presenti.

Infatti, dopo aver stipulato il compromesso di acquisto, hanno fatto redigere da *Controparte_3*, che si è a tal fine avvalsa di Prelios, una perizia (denominata "fascicolo casa") che descrivesse le caratteristiche di prestazione energetica, la struttura dell'immobile e le caratteristiche della zona, le visure e planimetrie catastali e l'analisi e stima dell'immobile.

Questa perizia ha descritto un immobile vetusto, ma senza evidenziare i gravi problemi strutturali che sono risultati poi presenti (e non contestati dalle venditrici appellanti).

Bisogna considerare che, se l'occhio, da presumersi esperto, dei periti di Prelios, ad un esame (evidentemente) superficiale non ha rilevato vizi particolari attingenti l'immobile, è impossibile considerare i difetti palesi.

Non si può pretendere dai compratori, privi di particolari cognizioni tecniche, la capacità di valutazione necessaria a comprendere a colpo d'occhio la esistenza e gravità dei difetti.

La prima denuncia (del gennaio 2017) fu inviata dai compratori dopo che l'immobile fu svuotato dei mobili, perché in tale momento essi poterono rendersi conto che i difetti erano maggiori di quelli percepibili con l'immobile completo di arredamento.

Ma neppure in tale momento i compratori hanno maturato la piena consapevolezza e gravità dei vizi (anche in virtù della perizia *Persona_3* consapevolezza che può considerarsi raggiunta solo con la perizia del 10 aprile 2017.

E' principio pacifico che "In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta si sia completata." ex multis Cass. civ. n. 40814/2021.

La denuncia del 14 aprile 2017 è pertanto tempestiva e la sentenza va confermata, sul punto.

Secondo motivo di appello principale: illogicità' e contraddittorietà' della sentenza nella parte in cui riconosce l'inadempimento professionale delle convenute *CP_3* subito *CP_3* e Prelios valuations & e-services s.p.a. all'incarico peritale svolto per conto degli attori, e condanna invece le convenute sigg.re *Parte_1* per inadempimento al contratto di compravendita.

Primo motivo di appello incidentale di *Controparte_3* : L'infondatezza della domanda risarcitoria formulata dagli attori *Parte_4* nei confronti di *Controparte_3*

I motivi, connessi, debbono valutarsi congiuntamente.

Gli appellanti principali riscontrano una palese contraddizione nel fatto che la sentenza abbia accertato la negligente indagine svolta da *Controparte_9* ma poi non le abbia condannate a risarcire il danno per la diminuzione dell'immobile.

CP_3 lamenta invece come ingiusta la condanna a risarcire ai compratori, in solido coi venditori, il danno costituito dai canoni di affitto pagati fino al termine dell'ATP (euro 6.720,00).

E' pacifico che l'indagine fu commissionata dai compratori a *Controparte_9* dopo che le parti si erano vincolate con contratto preliminare: per modo che, il pur sciatto lavoro svolto, non ha potuto avere alcun effetto causale nel determinare i compratori all'acquisto e sul conseguente danno da vizio redibitorio.

Tuttavia, se i compratori non avessero posto affidamento sulle risultanze della perizia *CP_3* – Prelios non si sarebbero trovati costretti a reperire alloggio in locazione per un anno (dalla scoperta dei vizi dell'aprile 2017 al deposito della perizia in ATP nel maggio 2018), spendendo 6.720,00 euro.

Di tale danno sono responsabili in solido i venditori, *CP_3* e Prelios (quest'ultima siccome obbligatasi direttamente verso i committenti, siccome in perizia dichiara che "Il presente documento è stato redatto per conto di *Controparte_3* da *Controparte_4* società peritale terza ed indipendente che è responsabile della veridicità delle informazioni ivi contenute e delle risultanze delle verifiche effettuate per conto di *Controparte_3* ".)

Assorbita quindi ogni doglianza si deve confermare la decisione, sul punto.

Terzo motivo di appello principale: erroneità' e difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui dichiara l'inadempimento contrattuale delle venditrici –inapplicabilità' delle garanzia del venditore per i vizi conosciuti e riconoscibili ex art. 1491 c.c..

Secondo le appellanti principali la clausola contenuta all'art. 4 del rogito, in virtù della quale le venditrici hanno dichiarato che il compendio immobiliare era, al momento della stipula, privo di vizi che ne diminuivano il valore, non ha portata precettiva, è una mera clausola di stile e poteva al più valere a garantire i compratori dalla presenza di vizi occulti.

Poichè si è già concluso che i vizi erano occulti, tale considerazione basta a rigettare il motivo.

Quarto motivo di appello principale: erroneità' della sentenza nella parte in cui statuisce la riduzione del prezzo - errata valutazione delle risultanze della ctu.

Quinto motivo di appello principale: ulteriore profilo di erroneità' della sentenza nella parte in cui statuisce la riduzione del prezzo per violazione dell'art. 1225 c.c..

Primo motivo di appello incidentale *Parte_4* **Errata e contraddittoria motivazione/decisione sull'importo dovuto e liquidato a favore dei sig.ri** *Parte_4* **a titolo di riduzione prezzo, ex art 1492 c.c..**

Secondo motivo di appello incidentale *Parte_4* **Errata e contraddittoria motivazione/decisione sull'importo dovuto e liquidato a favore dei sig.ri** *Parte_4* **a titolo di risarcimento danni patrimoniali**

Questi quattro motivi debbono valutarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi.

La conferma della sentenza si giustifica sulla semplice considerazione che i compratori hanno chiesto la riduzione del prezzo di compravendita.

Il compratore, con il rimborso della parte del prezzo che non avrebbe corrisposto se avesse conosciuto i vizi della cosa, è posto nella precisa posizione in cui si sarebbe venuto a trovare al momento della compravendita se avesse pagato il corrispettivo adeguato. Se si facesse carico al venditore di rimborsare al compratore anche le spese incontrate per la cosa, gli si farebbe carico di un facere (il rimediare ai vizi e ai difetti della cosa) che la legge non gli attribuisce. Le spese che il compratore faccia per mettere in piena efficienza la cosa, dopo averla, con il rimborso di parte del prezzo, pagata come se l'avesse acquistata conoscendone i vizi e i difetti, rappresentano il naturale onere economico per il godimento della cosa stessa una volta che egli abbia accettato di ritenerla, anziché renderla al venditore, come era in sua facoltà, per l'art. 1501 cod. civ.. La quanti minoris tende quindi solamente a ristabilire l'adeguatezza fra la cosa e il corrispettivo in funzione dei vizi o dei difetti dei quali essa risulta affetta e del prezzo per essa pagato, con riferimento al momento della vendita (cfr. Cass. civ. n. 12852/2008).

Sotto il profilo del quantum, si deve rilevare che nessuna parte ha ritenuto sproporzionata la diminuzione di valore proposta (con motivate riflessioni) dal Ctu, fondando gli appellanti principali le loro critiche sul fatto che, a loro avviso (come già esposto, non condiviso da questa Corte) i vizi fossero palesi e conosciuti.

Terzo motivo di appello incidentale *Parte_4* **Errata, contraddittoria ed omessa statuizione sulle spese legali del giudizio per mancata liquidazione, ex art 91 c.p.c., di quelle del prodromico procedimento di ATP ex art 696 bis cpc n. 3575/2017 RG Tribunale di Ancona.**

Lamentano gli appellanti incidentali, che la liquidazione delle spese di lite così come disposta con la sentenza impugnata non comprende anche le competenze di ATP posto che l'importo di € 14.000,00 così come stabilito corrisponde quasi esattamente (vi è stata una decurtazione di € 103,00) ai parametri medi applicabili nei giudizi di cognizione innanzi al Tribunale con valore, come quello che ci occupa, compreso tra € 52.001 ed € 260.000.

Il motivo è fondato, onde la sentenza dovrà riformarsi liquidando anche tali spese.

Secondo motivo di appello incidentale di *CP_3* **Omessa pronuncia sulla domanda di manleva, regresso e rimborso proposta nei confronti di Prelios Valuations & E-Services S.p.A. e delle venditrici.**

Come già visto, la perizia fu redatta da Prelios su incarico di *CP_3* assumendosi la responsabilità di quanto ivi dichiarato: dunque se entrambe sono responsabili, nei limiti di quanto già chiarito, verso i compratori, Prelios risponde verso *CP_3* del suo operato, a titolo contrattuale, ergo dovrà tenerla indenne.

I motivi di appello incidentale di Prelios Valuations & E-Services S.p.A. (Primo Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Genericità delle conclusioni in punto di legittimazione di Prelios Valuations & E-Services S.p.A. - Secondo Violazione e falsa applicazione degli artt. 111, co. 6 Cost., 113 c.p.c. e 115 c.p.c. – Erroneità, illogicità e genericità delle conclusioni in punto di responsabilità di Prelios Valuations & E-Services S.p.A.; errata ricostruzione dei fatti) sono assorbiti.

In definitiva vanno accolti soltanto il terzo motivo di appello incidentale *Parte_4* ed il secondo di *CP_3* mentre devono essere integralmente respinti quello principale e quello incidentale di Prelios.

La parziale riforma della sentenza impugnata obbliga questa Corte a regolare le spese anche del primo grado, valutando l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. 2021 n. 15233, ex multis) ed a tal fine:

Controparte_1 e *Controparte_2* dovranno essere rimborsati delle spese dell'intero giudizio, con obbligazione solidalmente gravante sulle altre parti,

tra *Pt_1* e *Parte_2* da un lato, e *CP_3* e Prelios, dall'altro, le spese andranno compensate,

Prelios dovrà rimborsare le spese a *CP_3*

Le spese sono liquidate in dispositivo.

Va accertata la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228 in capo a Prelios, *Pt_1* e *Parte_2*

P. T. M.

La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da *Parte_1* e *Parte_2* nei confronti di *Controparte_1* e *Controparte_2*, nonché sugli appelli incidentali di questi ultimi e di *Controparte_3* e Prelios Valuations & E-Services S.p.A., così provvede:

in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna *Controparte_10* manlevare *Controparte_3* di quanto tenuta a pagare in conseguenza della presente sentenza.

Condanna *Parte_1* *Parte_2* Prelios Valuations & E-Services S.p.A. e [...] *Controparte_3* in via tra loro solidale, al pagamento delle spese di giudizio a favore di *CP_1* [...] e *Controparte_2*, che liquida:

per l'ATP, in euro 3.827,00

per il primo grado in euro 14.000,00

per l'appello in euro 9.991,00

Condanna Prelios Valuations & E-Services S.p.A. a rimborsare *Controparte_3* le spese del giudizio, che liquida:

per l'ATP, in euro 3.827,00

per il primo grado in euro 14.000,00

per l'appello in euro 9.991,00

tutti oltre spese vive, 15% sg cassa ed iva di legge.

Compensa le spese tra *Parte_1* *Parte_5* e *Controparte_3*

Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228 in capo a Prelios, *Pt_1* e *Parte_6* [...] così deciso nella camera di consiglio del 22 GENNAIO 2026

IL CONSIGLIERE REL.

Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore

IL PRESIDENTE

Dott. Gianmichele Marcelli

